

UNION
LADINA
D'OLTRECIUSA



STATUTO

S. VITO DI CADORE, 25 GENNAIO 1996

UNION LADINI D'OLTRECIUSA

ART. 1

Si è costituita in San Vito di Cadore l'Unione privata e apolitica, denominata "Union Ladini d'Oltreciusa".

ART. 2

La sede dell'Unione è a San Vito di Cadore.

ART. 3

L'Unione non ha scopo di lucro; eventuali utili o avanzi di gestione non potranno in alcun caso essere distribuiti, anche in modo indiretto.

L'Unione si propone:

- a) la tutela, il recupero, la conservazione e la valorizzazione di testimonianze storiche che legano le comunità al proprio territorio;

- b) lo sviluppo della ricerca storica e linguistica, la pubblicazione di studi, ricerche e documenti, l'istituzione di corsi di cultura locale, la valorizzazione della lingua e della toponomastica;
- c) la costituzione e valorizzazione di musei locali o di istituti culturali specifici;
- d) l'organizzazione di manifestazioni rivolte alla valorizzazione di usi, costumi e tradizioni proprie delle comunità;
- e) partecipare e sostenere alle azioni di coordinamento delle varie Unioni Culturali dei Ladini.

ART. 4

Sono soci dell'UNION LADINI D'OLTRECIUSA:

- a) i soci effettivi di diritto: i soci fondatori;
- b) i soci effettivi;

sono considerati soci effettivi tutti coloro che hanno versato le quote associative e sono stati ammessi dal Comitato Direttivo.

L'ammissione all'Unione comporta l'ac-

cettazione dello statuto, nonché di ogni altra norma regolamentare via via adottata dagli organi sociali.

L'adesione all'Unione viene confermata ogni anno mediante il versamento della quota associativa che verrà fissata annualmente dagli organi sociali.

La quota associativa è intrasmissibile e non può essere rivalutata ed in caso di morte od estinzione dell'associato viene definitivamente acquisita al patrimonio dell'Unione.

ART. 5

Oltre ai soci effettivi, possono partecipare all'“Union Ladini d'Oltreciusa” anche i Soci Onorari, Sostenitori e Collaboratori.

Sono Soci Onorari quelle persone che si sono distinte in studi e pubblicazioni o in attività riguardanti le materie che rientrano negli scopi dell'Unione e che abbiano reso particolare servizi alla stessa, sia con la loro collaborazione sia con contributi di alto valore e significato.

Sono Soci Sostenitori quelle persone, sodalizi od enti che contribuiscono a finanziare e potenziare le attività dell'Unione.

Sono Soci Collaboratori quelle persone o enti che prestano la loro opera per attività temporanee e specifiche.

ART. 6

I Soci Effettivi Onorari, Sostenitori e Collaboratori maggiori di età possono partecipare alle Assemblee con diritto di voto ed esercitare senza limitazione alcuna i diritti previsti dal presente Statuto.

ART. 7

Contro tutti coloro che con il proprio comportamento violano in tutto o anche in parte questo statuto oppure danneggiano materialmente o moralmente l'Unione, svolgono, propugnano o difendono attività contrarie o incompatibili con gli scopi dell'Unione, fomentano dissidi e disordini tra i membri, verranno presi dal Comitato Direttivo, a seconda delle gravità del caso e a suo insindacabile giudizio, i seguenti provvedimenti:

vedimenti:

- a) ammonimento scritto;
- b) esclusione dall'Unione.

ART. 8

Gli organi dell'“Union Ladini d'Oltreciusa” sono:

- a) L'Assemblea Generale dei Soci;
- b) Il Comitato direttivo composto da 5 membri eletti dall'assemblea per un quadriennio;
- c) Il Presidente;
- d) I Revisori dei conti.

ART. 9

L'Assemblea Generale dei Soci è l'organo sovrano dell'Unione.

Essa può essere ordinaria o straordinaria è legalmente e validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione, da indirsi un'ora dopo nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei membri presenti.

L'Assemblea ordinaria sarà indetta entro il mese di maggio di ogni anno; quella straordinaria ogni qualvolta il Comitato Direttivo riterrà di convocarla o ne farà richiesta scritta e motivata al Presidente almeno 1/3 dei membri effettivi.

L'Assemblea sarà convocata con avviso personale scritto almeno 5 giorni prima nella sede che sarà ritenuta più opportuna con l'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Ad ogni associato maggiore di età spetta un voto.

Sono ammesse le presenze per delega scritta non più di una per ogni Socio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare a verbale redatto e trascritto sull'apposito libro a cura del Comitato direttivo e sottoposto alla approvazione dell'assemblea nella seduta successiva.

ART. 10

Spetta all'Assemblea Generale:

a) eleggere il Comitato Direttivo;

- b) eleggere i Revisori dei conti;
- c) approvare le direttive generali su proposta del Comitato Direttivo;
- d) approvazione del consuntivo annuale udito le relazioni del Comitato Direttivo e dei Revisori dei conti;
- e) modificare le norme statutarie.

ART. 11

Il Comitato è l'Organo esecutivo dell'Unione in armonia con l'Assemblea.

Il Comitato è validamente costituito e delibera con la presenza della maggioranza, in caso di parità il voto del Presidente vale il doppio.

Spetta al Comitato Direttivo:

- a) eleggere con votazione segreta nel suo seno il Presidente, un vice Presidente, un segretario, un Cassiere;
- b) programmare le attività dell'Unione nell'arco dell'anno sociale;
- c) proporre all'Assemblea eventuali modifiche al presente Statuto ed ai regolamenti;
- d) compilare il rendiconto economico e finanziario annuale, corredandolo della relazione sull'andamento dell'e-

- sercizio;
- e) proporre all'Assemblea il programma socioculturale annuale e relativo preventivo;
 - f) Nominare ed avvalersi di eventuali aderenti esterni al Consiglio Direttivo, con deleghe specifiche, per i diversi settori di attività;
 - g) esaminare le domande di ammissione all'Unione e pronunciarsi in merito;
 - h) decidere sui provvedimenti previsti dall'art. 7 lettera a e b;
 - i) emanare, ove lo si ritenga necessario, un "regolamento interno", un marchio e quant'altro si ritenga utile;
 - l) di promuovere tutte le attività istituzionali della Unione.

ART. 12

Spetta al Presidente:

- dirigere e coordinare le attività dell'Unione e rappresentarla legalmente in tutti i suoi atti e nei rapporti con i terzi;
- convocare il Comitato Direttivo;
- presiedere l'assemblea e il Comitato Direttivo;

- tutelare gli interessi dell'Unione Ladini d'Oltreciusa nei confronti di altri organismi e privati;
- promuovere ogni azione a difesa dell'Unione ed a tutela dei suoi diritti, adottando nei casi di urgenza i provvedimenti che riterrà opportuni e che sottoporrà poi a ratifica del Comitato;
- firmare la corrispondenza e gli atti sociali.

Il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 13

Spetta al Segretario curare l'amministrazione dell'Unione de i Ladin de San Vido e d'Oltreciusa", redigere i verbali delle sedute, fare gli inviti e trasmetterli ai Soci.

Il Cassiere è responsabile della tenuta dei libri contabili e di ogni operazione finanziaria sotto l'aspetto formale.

I Revisori dei conti esamineranno ogni anno i conti dell'Unione e presenteranno la relazione scritta.

ART. 14

In caso di scioglimento, le eventuali proprietà o attività dell'Unione vanno devolute ad associazioni similari per il proseguimento di fini culturali.

I fondatori

f.to: Sala Marianno
De Lotto Marino
De Sandre Gianpietro
Menegus Dino
Lucia Daniele
Lino Del Favero
Corrado Belli
De Lotto Gianpaolo
(L.S.) dott. Paolo Ripa, Notaio

*Testo dattiloscritto conforme all'originale.
Modificato con delibera di assemblea del
24 aprile 1998.*